

FASCICOLO INFORMATIVO DANNI

COPERTURE ASSICURATIVE
di prestiti rimborsabili mediante cessione di quote
dello stipendio o delegazione di pagamento

POLIZZA CQS INPDAP

Convenzione Numero: 7051

Prestazioni assicurate da:



Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 045.8391111; sito Internet: www.cattolica.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 229 milioni di euro, di cui 158 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 137%.

3. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile."

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Polizza, stipulata dal Contraente con la Compagnia ha durata pari alla durata del prestito rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.

AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta

La disdetta del contratto da parte del Contraente non è prevista.

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati:

1. **Perdita di Impiego (PI)** – da qualsiasi causa art. 7 CGA

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

5.2 AVVERTENZA - Cause di nullità e/o cessazione delle garanzie:

Non sono previste cause di nullità e/o cessazione delle garanzie specifiche, restano invece ferme le cause previste dal Codice Civile, quali a titolo esemplificativo, l'inesistenza del rischio previsto dall'art. 1895 c.c.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Non sono previsti ipotesi che possano considerarsi in corso di contratto casi di aggravamento e diminuzione del rischio, fermo restando la comunicazione ai fini di poter continuare l'esecuzione del contratto stesso, a titolo esemplificativo il cambio di professione previsto dall'art. 6 delle condizioni di assicurazione.

7. Premio

Il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dal Contraente .

7.1 Mezzi di Pagamento

Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato:

- Trattenuta all'erogazione

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
25,00% sul premio al netto delle imposte	<ul style="list-style-type: none">• 68,00% per età <= 65 anni a scadenza• 40,00% per età > 66 anni a scadenza

(*)Il premio di Polizza è determinato, sulla base della Tariffa allegata (da intendersi per 1.000,00 € e al netto delle imposte) preso in corrispondenza della durata del prestito e dell'anzianità di servizio dell'Assicurato calcolata in anni interi per il capitale assicurato. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi 6 mesi e un giorno o più rispetto al giorno e mese di assunzione (indipendentemente dall'anno), l'anzianità di servizio viene aumentata di un anno. Al premio ottenuto dovranno essere aggiunte le imposte attuali previste nel 2,50 %. Il premio complessivo è corrisposto dal Contraente in unica soluzione.

Tabella esemplificativa dei premi:

Montante	€ 15.360,00
Cessione o Delega	delega
Tipologia di Amministrazione	statale ministeriale pubblica parapubblica (INPDAP)
Anzianità lavorativa	3 anni
Durata del Prestito	96 mesi (8 anni)
Età a scadenza	<= 65 anni
Premio netto	€ 133,37
Premio lordo totale	€ 136,70
Costi di acquisizione e incasso	€ 33,34
(in valore assoluto)	
Provvigioni percepite dall'Intermediario	€ 22,67
(in valore assoluto)	

7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento

In caso di anticipata estinzione di un Prestito, l'Impresa restituirà al Contraente l'importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto, calcolato moltiplicando i giorni residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio unico corrisposto ed i giorni totali di copertura inizialmente comunicati.

L'Impresa restituirà detto importo entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione inviata a mezzo raccomandata a/r:

- lettera del Contraente riportante:
 - a) richiesta formale di restituzione del suddetto importo di premio;
 - b) istruzioni sul versamento dell'importo, cioè comunicazione delle coordinate bancarie dove deve essere effettuato il rimborso;
- copia della Polizza collegata al Prestito estinto;
- copia del conteggio estintivo del Prestito rilasciato dall'Ente Finanziario e copia del documento comprovante l'avvenuto bonifico a saldo del predetto conteggio;

L'importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) del finanziamento

Esempio:

Premio Imponibile	€ 1000,00
Data Inizio Prestito	06/09/2010
Data Scadenza Prestito	06/09/2025
Data Estinzione Prestito	06/10/2015
Durata Totale in giorni	3650
Giorni di copertura trascorsi	1855

Giorni di copertura residui 1795

$$R = 1000 * 1795/3650$$

$$R = 491,78$$

8. AVVERTENZA - Rivalse:

L'Impresa liquidato l'indennizzo non ha rivalsa o surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato alla quale in ogni caso rinuncia, salvo successivamente venga accertato il caso di dolo.

9. AVVERTENZA - Diritto di recesso

L'Assicurato può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) all' Ente Finanziario che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:

- **Fax: 045-6837310**
- **Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Via Valle di Pruviniario, 20 – 37020 San Floriano (Verona) – Italia.**

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso totale del premio corrisposto.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

11. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

12. Regime fiscale

I premi relativi alla garanzia di cui alla presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

Il Contraente/Assicurato delega irrevocabilmente l'Impresa al verificarsi del Sinistro a pagare al Beneficiario l'Indennizzo secondo i termini di Polizza e pertanto l'Impresa, con tale pagamento, sarà liberata da ogni obbligazione derivante dalla presente Polizza.

In caso di Evento il Contraente/Assicurato deve effettuare la denuncia a mezzo lettera A.R. all'Impresa ed all'Ente Finanziario entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l'Evento, specificando la data di avvenimento e la sua causa.

Nel caso in cui l'Impresa non sia informata dell'avvenuto Evento direttamente dal Contraente/Assicurato ma venga informata dall'Ente Finanziario, quest'ultimo dovrà comunicare, a mezzo lettera A.R., all'Impresa ed al Contraente/Assicurato tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all'Evento stesso. Il Contraente/Assicurato entro i successivi 15 giorni di detta comunicazione dovrà confermare all'Impresa quanto comunicato dall'Ente Finanziario; in mancanza di tale conferma da parte del Contraente/Assicurato la denuncia di Evento effettuata dall'Ente Finanziario sarà considerata come se effettuata all'Impresa dallo stesso Contraente/Assicurato.

Ricevuta comunque la denuncia di Evento, con una delle modalità suddette, l'Impresa prima di procedere al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario, e quale condizione essenziale per il pagamento dello stesso, chiederà al Beneficiario tutte le informazioni che competono allo stesso in forza dei diritti che gli derivano dal contratto di Prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge applicabili.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

*Cattolica Assicurazione Soc. Coop.
Servizio Reclami
Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.83.72.354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Paolo Bedoni)



GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

Agenzia Generale/Intermediario Gestore: l'Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari. Nel dettaglio la gestione del presente Accordo è affidata all'Agenzia Generale della Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., Sestante 2 s.r.l. con sede legale in Via M. Antonio Colonna n°11 – Milano

Amministrazione: il datore di lavoro del Contraente/Assicurato impegnato verso l'Ente Finanziario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Contraente/Assicurato.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Beneficiario: l'Ente Erogatore del finanziamento o altra persona designata al momento della stipulazione della polizza o che risulterà designata al momento dell'evento.

Capitale Assicurato/Montante del Prestito: il credito dell'Ente Finanziario verso il Contraente/Assicurato pari al valore ottenuto moltiplicando l'importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste.

Cessione: il prestito personale disciplinato dalla Legge 180/50.

Condizioni di Assicurazione o di Polizza: l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Cliente: il Contraente/Assicurato ovvero la persona fisica, dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica o Parapubblica, alla quale l'Ente Finanziario (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza e s'impegna al versamento del relativo premio all'Impresa.

Decorrenza: Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito

Delegazione di pagamento/Delega: il prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente ad oggetto quote dello stipendio disciplinato dall'art. 1269 C.C. e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50.

Dipendente/Lavoratore dipendente: il lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Evento: la perdita definitiva dell'impiego, per qualunque causa, da parte dell'Assicurato, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.

Fondo Pensione: il Fondo Pensione di cui al D. Lgs. 05/12/2005 n. 252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Impresa: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Indennizzo: la somma, dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al Beneficiario, costituita dal credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall'Ente Finanziario all'Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall' Amministrazione.

Intermediario Collocatore/Ente Finanziario: il soggetto iscritto alla lettera D del Registro Unico di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni e che eroga il Prestito al proprio Cliente e che, in funzione della presente Convenzione, distribuisce/colloca la Polizza collegata al Prestito.

Legge 180: il DPR 05/01/1950 n. 180 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Polizza: il documento emesso dall'Impresa che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa.

Prestito: il finanziamento personale erogato a lavoratori dipendenti rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.

Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo tutti i termini previsti nello stesso.

Sinistro: l'Evento che si sia protratto per non meno di 210 giorni di calendario dalla data in cui lo stesso si è verificato. **Non è considerato sinistro l'Evento al quale segua, entro i suddetti termini, la stipula di un nuovo rapporto di lavoro da parte del Contraente/Assicurato o il suo collocamento in pensione.**

TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'assicurazione è prestata contro il rischio derivante all'Assicurato di essere nell'impossibilità di adempiere l'obbligazione di pagamento a favore dell'Ente Finanziario, che ha erogato il Prestito, a causa della perdita definitiva dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, di prestiti previsti all'**art. 2 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa** per il verificarsi di uno degli Eventi di cui all'**art. 7 - Eventi assicurati ed esclusioni**.

L'assicurazione esplica la sua efficacia esclusivamente se l'Assicurato, alla data di erogazione del Prestito, è in regolare e effettivo servizio presso l'Amministrazione da cui dipende sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel corso della durata contrattuale, il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l'Impresa l'obbligo di corrispondere al Beneficiario l'Indennizzo secondo Polizza.

A fronte di tali prestazioni il Contraente è tenuto al pagamento del premio come stabilito all'**art. 9 - Premio Assicurativo**.

Il mancato verificarsi degli eventi assicurati determinerà al termine della durata contrattuale l'estinzione del contratto e il premio pagato resterà acquisito dall'Impresa.

Articolo 2 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa

Sono oggetto di copertura assicurativa esclusivamente i prestiti, di nuova emissione, erogati dall'Ente Finanziario all'Assicurato mediante:

Cessione del Quinto dello Stipendio rimborsabile con un numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti (come previsto dall'Art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio.

Delegazione di Pagamento rimborsabile con numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto. In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o di pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà superare il limite della metà dello stipendio (come previsto dall'Art. 69 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge).

Articolo 3 - Entrata in vigore e durata del contratto

Il contratto, emesso in base alla Proposta sottoscritta dall'Assicurato, entra in vigore dal momento in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario a seguito del prestito da questi erogato.

La durata contrattuale di Polizza coincide con quella fissata per il Prestito e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del Prestito stesso.

L'eventuale estinzione anticipata del prestito determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il sinistro.

Nel caso all'anticipata estinzione di un prestito segua l'erogazione di un nuovo prestito, dal premio della copertura assicurativa corrispondente a quest'ultimo sarà decurtata la parte non goduta di premio netto della copertura assicurativa corrispondente al prestito estinto.

Articolo 4 - Delega di pagamento all'Impresa

Il Contraente/Assicurato delega irrevocabilmente l'Impresa al verificarsi del sinistro a pagare al Beneficiario l'Indennizzo secondo Polizza e pertanto l'Impresa, con tale pagamento, sarà liberata da ogni obbligazione derivante dalla presente Polizza.

Articolo 5 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di Evento

In caso di Evento il Contraente/Assicurato deve effettuare la denuncia a mezzo lettera A.R. all'Impresa ed all'Ente Finanziario entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l'Evento, specificando la data di avvenimento e la sua causa.

Nel caso in cui l'Impresa non sia informata dell'avvenuto Evento direttamente dal Contraente/Assicurato ma venga informata dall'Ente Finanziario, quest'ultimo comunicherà, a mezzo lettera A.R., all'Impresa ed al Contraente/Assicurato tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all'Evento stesso.

Il Contraente/Assicurato entro i successivi 15 giorni di detta comunicazione confermerà all'Impresa quanto comunicato dall'Ente Finanziario; in mancanza di tale conferma da parte del Contraente/Assicurato la denuncia di Evento effettuata dall'Ente Finanziario sarà considerata come se effettuata all'Impresa dallo stesso Contraente/Assicurato.

Ricevuta comunque la denuncia di Evento, con una delle modalità suddette, l'Impresa prima di procedere al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario, e quale condizione essenziale per il pagamento dello stesso, chiederà al Beneficiario tutte le informazioni che competono allo stesso in forza dei diritti che gli derivano dal contratto di Prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge applicabili.

Articolo 6 - Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato con altra Amministrazione o collocamento in pensione

Il Contraente/Assicurato è obbligato a comunicare prontamente all'Impresa la costituzione di un eventuale nuovo rapporto di lavoro o del suo collocamento in pensione che avvenga prima della scadenza stabilita in Polizza.

In caso di Evento, qualora faccia seguito entro 210 giorni di calendario dalla data dell'Evento stesso, la stipula di un nuovo contratto di lavoro o il collocamento in pensione, il Contraente/Assicurato è obbligato a comunicare entro 3 giorni di calendario:

- all'Ente Finanziario ed all'Impresa gli estremi della nuova Amministrazione (nuovo datore di lavoro) o la data del collocamento in pensione;
- e
- alla nuova Amministrazione (nuovo datore di lavoro) o all'Ente Previdenziale l'esistenza del Prestito cui è connessa la Polizza;

in modo tale che l'Ente Finanziario possa fare, ove ne ricorrano le circostanze, una nuova notifica del contratto di Prestito nei confronti della nuova Amministrazione o dell'Ente Previdenziale.

Articolo 7 - Eventi assicurati ed esclusioni

L'obbligo dell'Impresa di erogare il capitale assicurato insorge al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro dell'Assicurato con l'Amministrazione, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
- b) il pensionamento anticipato dell'Assicurato.

L'obbligo di corrispondere il capitale assicurato non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte dell'Amministrazione, a beneficio dell'Ente Finanziario (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte dell'Assicurato.

Articolo 8 - Capitale assicurato

Il capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del Prestito.

Articolo 9 - Premio assicurativo

A fronte della copertura assicurativa è dovuto dal Contraente un premio anticipato in unica soluzione per l'intera durata della Polizza.

Articolo 10 - Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:

- a) l'invalidità del contratto di prestito;
- b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
- c) la mancata accettazione dell' Amministrazione alla delegazione di pagamento;
- d) dolo del Contraente/Assicurato.

Articolo 11 - Beneficiari

Il Beneficiario delle prestazioni assicurate, irrevocabile per tutta la durata della Polizza, è l'Ente Finanziario che ha erogato il prestito o la diversa persona giuridica espressamente designata in Polizza.

Articolo 12 - Pagamento del Sinistro – Rinuncia alla surrogazione

La liquidazione dell'Indennizzo è eseguita da parte dell'Impresa al Beneficiario secondo Polizza. L'Impresa esegue il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa prevista in Polizza.

In caso di Sinistro è facoltà dell'Impresa richiedere la documentazione comprovante la veridicità dei dati trasmessi.

L'Impresa liquidato l'indennizzo non ha rivalsa o surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato alla quale in ogni caso rinuncia, salvo il caso di dolo.

Articolo 13 – Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono prescritti se non sono fatti valere dal Beneficiario entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza.

Articolo 14 - Imposte di assicurazione

Le imposte relative all'assicurazione, presenti e future, sono a carico del Contraente.

Articolo 15 - Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono a foro quello di Verona.

Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti nel territorio italiano.

FAC SIMILIE MODULO DI PROPOSTA

PROPOSTA ALLA POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

ASSICURANDO			
Cognome e nome	Codice fiscale	Sesso	M F
Comune di nascita	Provincia	Data di nascita	
Indirizzo	Provincia	C.A.P.	
Comune	Recapito		
Numero documento	Tipo Documento		
Ente rilascio	Luogo rilascio	Data di scadenza	
Qualifica (con descrizione dettagliata delle mansioni)			
Denominazione del datore di lavoro	AMINISTRAZIONE (barrare tipologia) STATALE MINISTERIALE PUBBLICA PARAPUBBLICA		
Indirizzo datore lavoro	Comune	Data di assunzione	
BENEFICIARIO			
In caso di sinistro:			

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI			
Ente Finanziario:	C.F./P. Iva:		
Contratto di finanziamento numero:	Tipo di operazione:	CESSIONE	DELEGA
Data Decorrenza:	Data Scadenza:	Durata (mesi):	
Numero rate:	Importo rata mensile: €	Montante: €	
Premio Unico Lordo: €	Premio Netto: €	Accessori: € zero	Imposte 2,50%: €
Costi acquisizione gestione e incasso gravanti sul premio:		Di cui provvigioni percepite dagli intermediari (quota parte dei costi):	
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) applicato al Contratto di Finanziamento al momento della stipula:			%

L'ASSICURANDO, avendo chiesto un prestito personale all'Ente Finanziario indicato in proposta da estinguersi mediante cessione di pagamento di quote di stipendio ai sensi del D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche o delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 del Codice Civile, ai fini della richiesta della relativa copertura assicurativa DICHIARA:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente proposta, dall'Intermediario assicurativo i modelli 7 A e 7 B previsti Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 nonché la documentazione precontrattuale (Fascicolo informativo contenente la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione) e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, di averne preso visione e di accettare integralmente il contenuto della stessa ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nella presente proposta delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della vigente normativa anticiclaggio;
- di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in Materia di Protezione dei Dati", Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e ad altri soggetti, quali società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, e/o riassicuratori, all'utilizzo delle informazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto di Assicurazione;
- di aver preso atto che l'Assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Contratto di Finanziamento sopra indicato, sempre che sia stata emessa la polizza di assicurazione relativa al contratto di finanziamento stesso dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e che sia stato pagato il suddetto premio unico;
- che il Beneficiario delle prestazioni assicurate, **irrevocabile** per tutta la durata della Polizza, è l'Ente Finanziario che ha erogato il prestito o la diversa persona giuridica espressamente designata nella proposta;
- di delegare **irrevocabilmente** la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, nel caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, a pagare al Beneficiario designato nella presente proposta, l'intero ammontare del debito residuo previsto dal Contratto di Prestito, corrispondente all'Indennizzo come definito nelle Condizioni di Assicurazione;
- di obbligarsi a comunicare alla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, entro 210 giorni lavorativi successivi alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, i dati relativi al nuovo datore di lavoro in caso di ricollocamento al lavoro dipendente o al collocamento in pensione;
- di non essere mai stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento, per perdita definitiva dell'impiego, di altri prestiti rimborsabili mediante cessione di quote di stipendio o delegazione di pagamento a lui concessi da un Ente Finanziario.

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 4 – Delega di pagamento all'Impresa; **Art. 5** – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di Evento; **Art. 6** – Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato con altra Amministrazione o collocamento in pensione; **Art. 7** – Eventi assicurati ed esclusioni; **Art. 10** – Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento; **Art. 11** – Beneficiari; **Art. 13** – Prescrizione; **Art.15** – Foro competente.

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ASSICURABILITA' ED ADEGUATEZZA CONTRATTUALE DICHIARA:

- ad ogni effetto di Legge che le informazioni da lui date contenute nella presente Proposta – anche se materialmente scritte da altri – sono veritiere ed esatte e non ha taciuto, ommesso od alterata alcuna circostanza e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa (Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile);
- di non essere a conoscenza al momento della sottoscrizione della presente Proposta di situazioni che potrebbero determinare la risoluzione del rapporto di lavoro in atto;
- di essere consapevole che gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la sottoscrizione della presente Proposta ottemperano agli obblighi di legge in base al disposto del D.P.R. n. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni e tutto quanto disciplinato dall'Art. 1296 del Codice Civile.

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____